



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 185 del 29/11/2011

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 3 novembre 2011, n. 259

L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii. - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - Ampliamento cava di calcare in blocchi in loc. S. Angelo, nel comune di Trani - Fg. di mappa n. 54, p.lle 47-49 e 111 - Proponente: CO.M.ECO S.a.s.

L'anno 2011 addì 3 del mese di Novembre in Modugno (Ba), presso il Servizio Ecologia,
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO ECOLOGIA

Ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dall'Ufficio Programmazione V.I.A. e Politiche Energetiche, confermata dal Dirigente ad interim dell' Ufficio VIA/VAS ing. Caterina Dibitonto, e dell'istruttoria tecnica svolta dal Comitato Reg.le per la V.I.A. (ex R.R. N. 10/2011, art.1, art. 4, comma 6 e art. 11, comma 4), ha adottato il seguente provvedimento:

VISTO CHE:

- Con nota acquisita al protocollo del Servizio Ecologia n. 3107 del 20.02.2007, il sig. Vincenzo Rinaldi, in qualità di legale rappresentante della CO.M.ECO S.a.s., con sede legale in Trani - Via Andria Vicinale Crocifisso km 1 -, trasmetteva, ai sensi della L.R. n. 11/01 e ss.mm.ii., istanza di compatibilità ambientale per il progetto concernente l'ampliamento della cava di calcare in blocchi in loc. S. Angelo, nel comune di Trani, censita in catasto al - Fg. di mappa n. 54, p.lle 47-49 e 111.

Alla predetta richiesta il proponente allegava la documentazione progettuale prevista dalla normativa in vigore.

- con nota prot. n. 4451 del 15.03.2007 il Servizio Ecologia invitava la ditta istante a trasmettere gli elaborati concernenti l'intervento proposto alle amministrazioni interessate (Provincia di Bari e Comuni di Trani) ed alla pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuto deposito dello studio di impatto ambientale così come disposto dall'art. 11, commi 1 e 2, L.R. n. 11/2001.

Con la stessa nota invitava le amministrazioni sopra specificate ad esprimere il parere di competenza, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della predetta L.R.;

- con nota acquisita al prot. n. 10877 del 02.07.2007 il proponente trasmetteva le copie delle pubblicazioni di rito effettuate su "Avvenire" (quotidiano a diffusione nazionale), "Puglia" (quotidiano a diffusione locale), entrambi del 23.10.2006, e sul BURP n. 85 del 14.06.2007;

RILEVATO CHE:

- con nota prot. n. 5027 del 28.04.2009, il Servizio Ecologia, a seguito delle determinazioni assunte dal Comitato Reg.le di V.I.A. nella seduta del 15.04.2009, richiedeva le seguenti integrazioni progettuali:

".... 1. Dal report fotografico prodotto dalla Ditta, si evince la presenza, sull'area per cui si richiede

l'ampliamento, di alberi di ulivo che sono considerati beni diffusi da salvaguardare. Non emerge dall'esame del progetto presentato la destinazione dei suddetti esemplari e le misure di mitigazione da adottarsi;

2. Risulta necessario predisporre uno studio previsionale delle emissioni diffuse in atmosfera e dell'impatto acustico;

3. Occorre la redazione di un piano economico-finanziario più dettagliato e che tenga conto di tutte le attività previste in progetto...";

- Con nota acquisita al prot. n. 12968 del 25.11.2009 la società proponente trasmetteva la documentazione richiesta;

CONSIDERATO CHE:

3 Il Comitato Reg.le di V.I.A. nella seduta del 23.06.2010, analizzata la documentazione integrativa pervenuta, evidenziava quanto segue:

“Il Comitato VIA, nella seduta del 15.04.2009, ritenendo il S.I.A. non esaustivo nell'approfondimento di alcune tematiche, ha richiesto la seguente documentazione integrativa:

1. destinazione degli alberi di ulivo presenti nell'area in cui si richiede l'ampliamento e le misure di mitigazione da adottarsi;

2. Predisposizione di uno studio revisionale delle emissioni diffuse in atmosfera e dell'impatto acustico;

3. Redazione di un piano economico - finanziario più dettagliato e che tenga conto di tutte le attività previste in progetto.

In riscontro a tale richiesta veniva trasmessa:

- Relazione tecnica - Programma economico - finanziario...;

- Indagine Fonometrica ambientale (D.P.C.M. 14/11/97);

- Valutazione del Rumore e delle vibrazioni indotti dall'attività estrattiva.

PUNTO 1):

Nella lettera di accompagnamento delle integrazioni, la ditta, relativamente al punto n. 1 richiesto dal Comitato, risponde testualmente:

“Gli alberi di ulivo dell'area da sbancare saranno recuperati e riutilizzati per piantumarli sulle fasce di rispetto del metanodotto e dai confinanti e dalla strada pubblica carrabile”.

Di fatto, però, non viene specificato il numero delle piante che saranno spiantate, dove e come saranno sistemate prima della ripiantumazione e quali saranno le misure di mitigazioni che adotteranno.

PUNTO 2): Predisposizione di uno studio revisionale delle emissioni diffuse in atmosfera e dell'impatto acustico.

Viene presentata un Indagine Fonometrica ambientale (D.P.C.M. 14/11/97) ed una Valutazione del Rumore e delle vibrazioni indotti dall'attività estrattiva

Indagine fonometrica: è stata eseguita con un fonometro di classe “I” come previsto dal I.E.C. n. 651 del 1979 e n. 804 del 1985.

I rilievi sono stati eseguiti ponendo il microfono del fonometro a 1,50 m dal suolo, lontano da pareti ed ostacoli, in una giornata senza precipitazioni e vento.

Il tecnico... afferma nella relazione che in base alle misurazioni eseguite l'area “presenta una situazione di polverosità ambientale al di sotto dei limiti di legge ed anche una rumorosità, pari ad una media di circa 59,5 db (A).”

Valutazione del Rumore e delle Vibrazioni:

Nella cava non verrà usato esplosivo ma solo mezzi di scavo (escavatore munito di martello demolitore)

per la rimozione del cappellaccio e di autopale.

Per evitare il sollevarsi di polveri si prevede di irrorare con acqua tutta l'area di cava.

Relativamente alle emissioni rumorose ed ai gas di scarico si utilizzeranno mezzi che, in base al D.P.R. 624/96, saranno provvisti di tutte le caratteristiche per non superare i livelli di determinate soglie di inquinamento; in ogni caso la cava sarà provvista di un'officina opportunamente attrezzata in modo da mantenere sempre silenziosi ed efficienti le componenti antinquinamento dei mezzi.

I rilievi fonometrici ambientali, non essendo la cava in esercizio, sono stati eseguiti nelle cave vicine; i risultati hanno dato, come si attesta nella relazione, valori entro i limiti di legge.

Relativamente alla cava si dichiara se, essendo la cava a sviluppo verticale, le stesse pareti di scavo saranno in grado di attutire i rumori generati all'interno della cava stessa.

Per il personale addetto ai lavori, invece, si dichiara che essi saranno dotati di adeguati dispositivi di protezione ma non si specifica il tipo di dispositivo.

Per le vibrazioni, non avendo informazioni sulle caratteristiche dei macchinari e delle apparecchiature utilizzate nella cava, si è utilizzato il metodo indiretto e cioè, in termini di energia, gli effetti del funzionamento di mezzi in un raggio di 1500 m.

Punto 3): ANALISI ECONOMICA - PIANO DEGLI INVESTIMENTI

Nella relazione tecnica del programma economico - finanziario manca completamente la valutazione dei costi necessari per il recupero della cava.

CONCLUSIONI

Il Comitato, esaminati gli elaborati integrativi, riscontrata:

3 l'assenza di informazioni sul numero e le modalità di tutela degli alberi di ulivo presenti nell'area in cui si richiede l'ampliamento nonché delle relative misure di mitigazione da adottarsi;

3 l'assenza completa della valutazione dei costi per il recupero dell'area, esprime parere sfavorevole alla richiesta di ampliamento della cava di calcare in località "Sant'Angelo" in agro di Trani."

Considerato quanto sopra evidenziato il Servizio Ecologia, con nota prot. n. 8712 del 29.06.2010, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90, così come introdotto dall'art. 6 della Legge n. 154/2005, comunicava al proponente che stava provvedendo ad adottare formale provvedimento con esito negativo e pertanto invitava la stessa, entro il termine di dieci giorni a trasmettere osservazioni, eventualmente corredate da documentazione;

• con nota acquisita al prot. n. 7537 del 20.07.2011 pervenuta in data 18.06.2010 la Eurosud S.r.l. riscontrava la sopra esplicitata richiesta e trasmetteva le proprie controdeduzioni;

3 Nella seduta del 18.10.2011 il Comitato Reg.le di V.I.A., cui compete la responsabilità dell'istruttoria tecnica ai sensi del comma 6, art. 4 e del comma 4, art. 11 del R.R n. 10/2011, preso atto che alla data del presente provvedimento non sono pervenuti i pareri degli enti territoriali competenti, esaminate le controdeduzioni depositate, così si esprimeva:

"In riscontro al preavviso di parere negativo di compatibilità ambientale relativo all'intervento proposto, la ditta invia le seguenti, ulteriori integrazioni per tramite del progettista:

- Relazione tecnica integrativa della valutazione dei costi per il recupero dell'area e delle misure di mitigazioni da adottarsi per l'ampliamento della cava;

- Relazione tecnico - agronomica;

Nella nota di trasmissione lo stesso progettista, testualmente afferma:

"Per quanto riguarda il primo punto, il sottoscritto fa presente che il numero delle piante di ulivo da

reimpiantare verrà stabilito a seguito l'autorizzazione all'espianto rilasciata dall'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste; comunque alla presente si allega una dettagliata relazione redatta da un agronomo.

Per quanto riguarda le misure di mitigazione da adottare per l'ampliamento di cava si ripresenta una relazione integrativa, dove si riportano gli impatti derivanti dall'attività estrattiva e le misure previste e da adottare per minimizzarle, già ampiamente descritti nei relativi paragrafi dello SIA.

Inoltre in detta Relazione integrativa si ripresenta la valutazione dei costi per il recupero dell'area, così come riportato nella Relazione tecnica di progetto.”

Sostanzialmente dalla stessa nota di trasmissione, forse ritenendo marginale quanto emerso dall'esame del progetto, si confermano le valutazioni già espresse in precedenza riproponendole, in forma diversa, nei contenuti. Ne è forma palese quanto affermato in merito alle informazioni sul numero degli alberi di ulivo da recuperare e reimpiantare in riferimento alla relazione tecnico - agronomica; tant'è che dall'esame delle suddette integrazioni si riscontra una netta discordanza tra la relazione tecnica e la relazione agronomica. In particolare, dalla seppur povera e generica valutazione dei costi, per il recupero finale dell'area e per le misure di mitigazione e compensazione si fa riferimento ad essenze diverse e/o ad una ipotetica sistemazione del fondo cava a seminativo e/o uliveto. Di contro, nella relazione agronomica si tenta di recuperare e riposizionare ben 370 ulivi nelle fasce di rispetto perimetrali della cava e, persino, sull'area interessata dalla condotta del metanodotto. Le fasi operative di recupero e ripiantumazione prevedono una procedura articolata ben descritta e dettagliata e, conseguentemente, suscita preoccupazione la mancata valutazione economica di tali operazioni.

Per tutto quanto sopra esplicitato il Comitato Reg.le di VIA ritiene di dover confermare il parere sfavorevole di compatibilità ambientale già espresso nella seduta del 23.06.2010 in quanto le integrazioni pervenute appaiono puramente formali e contraddittorie e non apportano elementi aggiuntivi sostanziali ai fini della rivalutazione del precedente parere.

Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;

Vista la L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

Visto il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 1099 del 16.05.2011 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n. 10, pubblicato sul BURP n. 79 del 20 maggio 2011, recante le modalità e la disciplina del funzionamento del Comitato Regionale per la VIA, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 11/2001 e ss.mm.ii.;

Verifica ai sensi del D. Lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza.

La pubblicazione dell'atto all'Albo salve le garanzie previste dalla L 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente

richiamati.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

Tutto quanto sopra premesso, sulla base del parere espresso dal Comitato Reg.le di V.I.A., così come previsto dall'art. 2, comma 2 (ultimo capoverso) del precitato Regolamento Regionale n. 10/2011

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nelle sedute del 23.06.2010 e 18.10.2011, parere sfavorevole di compatibilità ambientale per il progetto concernente l'ampliamento della cava di calcare in blocchi in loc. S. Angelo, nel comune di Trani, censita in catasto al - Fg. di mappa n. 54, p.lle 47-49 e 111, proposto dal sig. Vincenzo Rinaldi, in qualità di legale rappresentante della CO.M.ECO S.a.s., con sede legale in Trani - Via Andria Vicinale Crocifisso km 1 - ,
- di notificare il presente provvedimento al proponente ed agli enti interessati, a cura del Servizio Ecologia;
- di far pubblicare, a cura del proponente, un estratto del presente provvedimento sul BURP, a cura del Servizio Ecologia;
- di far pubblicare, a cura del Servizio Ecologia, il presente provvedimento sul sito web della Regione Puglia;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente del Settore Ecologia, è conforme alle risultanze istruttorie.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss. mm., può proporre ricorso giurisdizionale amministrativo al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia entro il termine di 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto, o, in alternativa ricorso straordinario al presidente della Repubblica (ex D.P.R. 1199/1971) entro il termine di 120 giorni dalla sua conoscenza.

Il Dirigente a.i. dell'Ufficio VIA/VAS
Ing. C. Dibitonto

Il Dirigente del Servizio Ecologia
Ing. A. Antonicelli

Il Funzionario amministrativo P.O. VIA

